



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 17 2013

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

Le novità sul trattamento di malattia dopo il rinnovo del CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA.

In sintesi: riscritta e semplificata la norma contrattuale riguardante la malattia, con modifiche riguardanti il computo delle malattie brevi. Ai fini dei conteggi dell'indennità di malattia è necessario che il lavoratore segnali al datore di lavoro la natura di alcune malattie, in modo da considerarle correttamente nel computo.

Il recente rinnovo del ccnl dei METALMECCANICI INDUSTRIA ha portato rilevanti modifiche al dettato contrattuale riguardante la malattia. Se ne riepilogano in breve i punti salienti:

- La comunicazione dell'assenza deve essere effettuata entro il proprio turno di lavoro;
- E' stata adeguata la parte relativa alla certificazione della malattia (invio del protocollo identificativo del certificato anche per sms o e-mail se attivati dal datore di lavoro) e la contestuale comunicazione del domicilio se diverso da quello noto;
- Nulla è modificato per la conservazione del posto salvo la trasformazione in giorni di calendario dei periodi di computo precedentemente espressi in mesi;
- E' stata riformulata l'aspettativa, chiarendo che si tratta di un periodo continuativo e non frazionabile (salvo il caso delle patologie gravi) prolungabile fino ad un max di 24 mesi per una sola volta nel triennio di riferimento;
- Migliora il trattamento economico per i lavoratori con l'abolizione del triennio mobile e l'innalzamento della percentuale della retribuzione dal 50% all'80%; in aggiunta sono retribuiti al 100% i ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni;
- Il trattamento economico, indicato nella tabella sotto riportata, ricomincia da capo ad ogni malattia intervenuta dopo 61 giorni di calendario dalla ripresa del lavoro;

	Comporto breve	Comporto prolungato	Trattamento al 100%	Trattamento all'80%
Anzianità fino a 3 anni	183 giorni (6M)	274 giorni (9M)	i primi 122 giorni	i giorni successivi
Da 3 fino a 6 anni	274 giorni (9M)	411 giorni (13.5M)	i primi 153 giorni	"
Oltre i 6 anni	365 giorni (12M)	548 giorni (18M)	i primi 214 giorni	"

- Consigliamo alle aziende di tenere un foglio di excel per ogni dipendente in modo da

sommare tutte le malattie intervenute entro i 61 giorni l'una dall'altra, ai fini del calcolo del superamento dei 122 giorni (ipotesi di anzianità fino ai 3 anni, che diventeranno 153 e 214 per anzianità superiori), al superamento dei quali scende la percentuale di trattamento economico. → lo Studio è a disposizione nel caso vogliate delegare tale controllo;

- Cambia la “penalizzazione delle **malattie brevi**”: per ciascun anno solare dopo **tre** assenze pari o inferiori a 5 giorni, i primi tre giorni della quarta sono pagati al 66%, quelli della quinta e successive al 50%. **Non rientrano in questo meccanismo** le assenze per ricoveri ospedalieri, day hospital, morbo di Cooley, neoplasie, epatite B e C, gravi malattie cardiocircolatorie, emodialisi, trattamenti terapeutici correlati, tutte le **malattie collegate allo stato di gravidanza**. In relazione a quest'ultima tipologia di eventi esclusi, si dovranno informare le lavoratrici che, se intendono far valere questa norma contrattuale, dovranno avvisare i datori di lavoro che l'evento di malattia è connesso con lo stato di gravidanza. Conseguentemente il fatto dovrà essere poi segnalato allo Studio per la corretta quantificazione della carenza. Sarà a cura dello Studio il conteggio corretto della carenza in virtù delle nuove disposizioni in vigore.

Consigliamo di informare i dipendenti, anche tramite affissione della presente circolare in bacheca.

19 febbraio 2013

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.